



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2016, proposto da:
Milagros Lisseth Ramos Ramirez, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra
Ballerini, con domicilio eletto presso Alessandra Ballerini in Genova, Salita Salvatore
Viale 5/2;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Genova, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Genova,
v.le Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'esecuzione,

decreto del Questore di Genova 15 dicembre 2015 n. prot. 249/Cat.
A.12/imm.2sez./2015 avente ad oggetto rifiuto rinnovo permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2016 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso è rivolto avverso il decreto del Questore di Genova 15 dicembre 2015 n. prot. 249/Cat. A.12/imm.2sez./2015 di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato scaduto il 6 febbraio 2015.

Il provvedimento è motivato con riferimento alla circostanza che la ricorrente non sia stata in grado di dimostrare lo svolgimento di regolare attività lavorativa né la disponibilità di fonti di sostentamento.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 10 – bis l. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, in quanto non è stata data alla ricorrente comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 2) violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/98 difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l'amministrazione non avrebbe tenuto conto della presenza sul territorio nazionale e dei figli minori della ricorrente; 3) violazione degli artt. 4 e 5 d.lgs. 286/98 in quanto l'amministrazione non avrebbe tenuto conto della circostanza che la ricorrente al momento della presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno aveva reperito un lavoro; 4) violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98, degli artt. 2, 4, 16, 38 della Costituzione e dell'art. 8 CEDU violazione della convenzione OIL in quanto il provvedimento impugnato costituirebbe una ingerenza non qualificata nella sfera della vita privata della ricorrente.

Il ricorso è fondato.

La ricorrente dimostra la presenza in Italia dei figli minori (doc. 5 prod. ricorrente 26 maggio 2016).

Ciò consente l'applicazione alla fattispecie dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/98 secondo cui: "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale". La Corte costituzionale, con sentenza 3-18 luglio 2013, n. 202 (Gazz. Uff. 24 luglio 2013, n. 30 - 1^a Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del comma precedente, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».

Ne consegue il difetto di istruttoria del provvedimento impugnato, atteso che l'amministrazione deve valutare, alla luce di tale circostanza, la possibilità di rilasciare alla ricorrente un permesso di soggiorno a titolo diverso da quello richiesto.

La circostanza che la ricorrente non abbia rappresentato la circostanza di essere genitrice di figli residenti in Italia consente di giustificare la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)